

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

Proposta n. 915/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 921 DEL 29 Marzo 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DEL PERSONALE

Direttore del Servizio del personale : f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

OGGETTO: Dipendente P.A.P. Matricola n. 2883 Operatore Tecnico Specializzato Esperto a tempo indeterminato. Congedo retribuito per assistere il familiare disabile di cui all'art. 42 comma 5 del D. Lgs.151/2001.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: f.to Maria Pamela Giorno

Posizione Organizzativa. F.to Dott.ssa Lucia Cadeddu

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro per 15 giorni consecutivi

Servizio Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Andrea Marras quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTO l'art. 16, c. 8, Legge regionale 27 Luglio 2016, n. 17, secondo il quale, limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi legge in parola, l'operatività dei servizi dell'ATS è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto "*Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute*", in particolare, la parte in cui si dispone la conferma dei provvedimenti di attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le ex ASL confluite in ATS e non oggetto di modifica da parte della stessa;

VISTA la deliberazione n. 1494 del 29.12.2011 di conferimento incarico di Direttore struttura complessa del servizio del personale risorse umane, afferente al dipartimento amministrativo;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PRESO ATTO che il dipendente P. A. P. Matricola n. 2883 Operatore Tecnico Specializzato Esperto assunto a tempo indeterminato, chiede che gli vengano concessi n. 46 giorni di permesso di congedo retribuito, per assistere il familiare disabile (Coniuge – Verbale Commissione Medica n. 27603/2014 del 14/10/2016), ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs.151/2001 per il periodo dal 17/01/2017 al 03/03/2017;

PRESO ATTO che, con Nota Protocollo n. 48535 del 17/11/2016 e successiva parziale rettifica della stessa N.P. 49168 del 22/11/2016, il dipendente in parola è stato autorizzato ad usufruire dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992 per prestare assistenza al familiare invalido;

VISTO l'art. 42 comma 5 e ss., così come modificato dal D. Lgs. 119/2011 che ha ridefinito in materia di congedo per assistenza a persona con grave disabilità gli ambiti di applicazione e le modalità di fruizione, in particolare stabilendo direttamente ed espressamente l'ordine dei soggetti possibili beneficiari e le condizioni in cui si può scorrere tale ordine in favore del legittimato di ordine successivo;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013 che ha ridefinito la platea dei destinatari del congedo retribuito estendendo tali benefici anche ai parenti ed affini entro il terzo grado,

conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti previsti dall'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità;

PRESO ATTO che il dipendente risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopraccitata, ed in particolare che la persona assistita è convivente e non è ricoverata a tempo pieno presso una struttura pubblica o privata così come previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che il dipendente ha usufruito di altri permessi, per un totale, allo stato attuale, di 90 giorni, per assistere il familiare con disabilità come di seguito specificato:

Determinazione n. 3895 del 19 luglio 2013 dal 06.08.2012 al 03.11.2012

RITENUTO CHE qualora dovessero risultare ulteriori permessi usufruiti dal dipendente, presso altre ASL e/o Aziende, di cui questa Area Socio Sanitaria non è a conoscenza, il periodo eccedente i due anni previsti dalla normativa in vigore, sarà trasformato in aspettativa senza retribuzione;

RITENUTO altresì che la durata massima del congedo straordinario è quella di due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente e che tale limite massimo individuale ricomprende anche l'aspettativa per gravi e documentati motivi familiari fruiti ai sensi dell'art. 12 comma 8 lett. c) del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999;

VISTO l'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, il cui comma 5 ter prevede che "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati";

VERIFICATO che le competenze stipendiali spettanti al dipendente in parola sono d'importo inferiore rispetto ai valori massimali previsti per l'indennità economica succitata;

VISTO il D. Lgs. n.196 del 30.06.2003 " Codice in materia di protezione dei dati personale";

VISTA la Legge n. 53 dello 08.03.2000, artt. 4 c. 4 bis e 20;

VISTO il D. Lgs. n. 151/2001 art.42, c. 5 bis, ter, quater e quinquies;

VISTO il D. Lgs. n. 119/2011;

VISTA la Legge 24.12.2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"

VISTA la Circolare INPDAP n. 31 del 12.05.2004;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3/02/2012;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013;

VISTE le Circolari INPS n. 32 dello 06/03/2012, n. 78 del 16/04/2015, n. 51 del 17/03/2016 e n. 19 del 31/01/2017 ;

VISTA la Legge 104/1992;

VISTA la L. R. n. 10/2006.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge richiamate in premessa il dipendente P. A. P. Matricola n. 2883 Operatore Tecnico Specializzato Esperto assunto a tempo indeterminato ad usufruire di giorni n. 46 di congedo retribuito di cui all'oggetto per assistere il familiare invalido (Coniuge) dal 17/01/2017 al 03/03/2017;
- di dare atto che il dipendente ha usufruito di altri permessi, per un totale di 90 giorni, per assistere il familiare con disabilità, come esposto in premessa;
- di dare atto altresì che, per il periodo di congedo straordinario il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento esclusivo alle voci fisse e continuative del trattamento, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano carattere fisso e continuativo e che non sono computabili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio, ma sono validi ai fini dell'anzianità assicurativa come stabilito dalla Circolare Inpdap n. 11 del 2001;
- di incaricare dell'esecuzione del presente Provvedimento il Servizio del Personale.

IL DIRETTORE

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus